



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTI, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;

CONSIDERATO che il predetto comma 407 dispone:

- che i contributi per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno;
- che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
- che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l'anno 2022 è quella residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile all'indirizzo:
<http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>;

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell'anno 2023 con decreti del Ministero dell'interno;

RILEVATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati, ai sensi del comma 410 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 234 del 2021, agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione allo stesso Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412;

CONSIDERATO che il menzionato comma 412 stabilisce che il monitoraggio degli investimenti finanziati con il contributo in argomento è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» e che non trova applicazione l'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il rendiconto dei contributi straordinari;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP»;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo «scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

RILEVATO che i commi 413 e 414 dell'articolo 1 della precitata legge n. 234 del 2021, prevedono, rispettivamente, che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettui un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo e che i comuni destinatari del contributo debbano assicurare alcuni obblighi informativi ivi indicati;

CONSIDERATO che occorre procedere all'assegnazione ai comuni del contributo per gli anni 2022 e 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in applicazione del comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023, i contributi indicati pro quota e per annualità nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.
2. I comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
3. I comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Articolo 2

(Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP))

1. Il monitoraggio degli investimenti finanziati in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022” (sezione anagrafica -“strumento attuativo”).
2. Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.

Articolo 3

(Erogazione del contributo)

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:
 - per una prima quota, pari all’80 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro i previsti termini del 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 412 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
 - per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Articolo 4

(Revoca delle assegnazioni dei contributi e risparmi da ribassi d'asta)

1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio dell'esecuzione dei lavori, previsti rispettivamente, entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023, o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli relativi all'anno 2023, con successivi decreti ministeriali.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 410 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Se riutilizzati, i risparmi derivanti dai ribassi d'asta non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5

(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere note la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Articolo 6
(Controlli a campione)

1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al presente provvedimento.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 14 gennaio 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Sgaraglia

Regioni a statuto ordinario, Regione Siciliana e Sardegna

Contributo assegnato ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per l'anno 2023

**Allegato A)
Sezione 1**

(Legge 30 dicembre 2021, n. 234 , articolo 1, commi da 407 a 413)

N.	Comune	Prov.	Popolazione ISTAT al 31 dicembre 2019	Contributo anno 2022	Contributo anno 2023
1	ALBERA LIGURE	AL	294	10.000	5.000
2	ALFIANO NATTA	AL	744	10.000	5.000
3	ALICE BEL COLLE	AL	730	10.000	5.000
4	ALLUVIONI PIOVERA	AL	1.682	10.000	5.000
5	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	423	10.000	5.000
6	ALZANO SCRIVIA	AL	363	10.000	5.000
7	AVOLASCA	AL	261	10.000	5.000
8	BALZOLA	AL	1.320	10.000	5.000
9	BASALUZZO	AL	2.063	10.000	5.000
10	BASSIGNANA	AL	1.643	10.000	5.000
11	BELFORTE MONFERRATO	AL	499	10.000	5.000
12	BERGAMASCO	AL	711	10.000	5.000
13	BERZANO DI TORTONA	AL	155	10.000	5.000
14	BISTAGNO	AL	1.802	10.000	5.000
15	BORGHETTO DI BORBERA	AL	1.955	10.000	5.000
16	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	557	10.000	5.000
17	BORGO SAN MARTINO	AL	1.363	10.000	5.000
18	BOSCO MARENGO	AL	2.306	10.000	5.000
19	BOSIO	AL	1.152	10.000	5.000
20	BOZZOLE	AL	326	10.000	5.000
21	BRIGNANO FRASCATA	AL	430	10.000	5.000
22	CABELLA LIGURE	AL	483	10.000	5.000
23	CAMAGNA MONFERRATO	AL	478	10.000	5.000
24	CAMINO	AL	731	10.000	5.000
25	CANTALUPO LIGURE	AL	453	10.000	5.000
26	CAPRIATA D'ORBA	AL	1.828	10.000	5.000
27	CARBONARA SCRIVIA	AL	1.114	10.000	5.000
28	CARENTINO	AL	307	10.000	5.000
29	CAREZZANO	AL	425	10.000	5.000
30	CARPENETO	AL	930	10.000	5.000
31	CARREGA LIGURE	AL	86	10.000	5.000
32	CARROSIO	AL	499	10.000	5.000
33	CARTOSIO	AL	724	10.000	5.000
34	CASAL CERPELLI	AL	1.180	10.000	5.000
35	CASALEGGIO BOIRO	AL	372	10.000	5.000
36	CASALNOCETO	AL	979	10.000	5.000
37	CASASCO	AL	117	10.000	5.000
38	CASSANO SPINOLA	AL	1.874	10.000	5.000
39	CASSINE	AL	2.915	10.000	5.000
40	CASSINELLE	AL	850	10.000	5.000
41	CASTELLANIA COPPI	AL	88	10.000	5.000
42	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	397	10.000	5.000
43	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	4.356	10.000	5.000
44	CASTELLETTO D'ERRO	AL	142	10.000	5.000
45	CASTELLETTO D'ORBA	AL	1.902	10.000	5.000
46	CASTELLETTO MERLI	AL	459	10.000	5.000
47	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	1.468	10.000	5.000
48	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	626	10.000	5.000
49	CASTELSPINA	AL	410	10.000	5.000
50	CAVATORE	AL	264	10.000	5.000
51	CELLA MONTE	AL	495	10.000	5.000
52	CERESETO	AL	404	10.000	5.000
53	CERRETO GRUE	AL	300	10.000	5.000
54	CERRINA	AL	1.343	10.000	5.000
55	CONIOLO	AL	438	10.000	5.000
56	CONZANO	AL	953	10.000	5.000
57	COSTA VESCOVATO	AL	323	10.000	5.000
58	CREMOLINO	AL	1.033	10.000	5.000
59	DENICE	AL	175	10.000	5.000

N.	Comune	Prov.	Popolazione ISTAT al 31 dicembre 2019	Contributo anno 2022	Contributo anno 2023
6063	NARO	AG	7.301	25.000	12.500
6064	RACALMUTO	AG	7.805	25.000	12.500
6065	SAMBUCA DI SICILIA	AG	5.641	25.000	12.500
6066	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	7.790	25.000	12.500
6067	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	6.216	25.000	12.500
6068	SERRADIFALCO	CL	5.728	25.000	12.500
6069	SOMMATINO	CL	6.634	25.000	12.500
6070	CALATABIANO	CT	5.137	25.000	12.500
6071	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	5.049	25.000	12.500
6072	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	9.207	25.000	12.500
6073	LINGUAGLOSSA	CT	5.138	25.000	12.500
6074	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	6.990	25.000	12.500
6075	MINEO	CT	5.184	25.000	12.500
6076	NICOLOSI	CT	7.416	25.000	12.500
6077	SAN PIETRO CLARENZA	CT	8.021	25.000	12.500
6078	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	9.357	25.000	12.500
6079	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	7.457	25.000	12.500
6080	SANTA VENERINA	CT	8.415	25.000	12.500
6081	VALVERDE	CT	7.845	25.000	12.500
6082	VIAGRANDE	CT	8.549	25.000	12.500
6083	VIZZINI	CT	5.883	25.000	12.500
6084	ZAFFERANA ETNEA	CT	9.440	25.000	12.500
6085	AGIRA	EN	7.916	25.000	12.500
6086	CENTURIFE	EN	5.222	25.000	12.500
6087	PIETRAPERZIA	EN	6.561	25.000	12.500
6088	REGALBUTO	EN	6.850	25.000	12.500
6089	TROINA	EN	8.917	25.000	12.500
6090	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	7.292	25.000	12.500
6091	ACQUEDOLCI	ME	5.520	25.000	12.500
6092	BROLO	ME	5.786	25.000	12.500
6093	GIARDINI NAXOS	ME	9.128	25.000	12.500
6094	GIOIOSA MAREA	ME	6.848	25.000	12.500
6095	PACE DEL MELA	ME	6.197	25.000	12.500
6096	ROMETTA	ME	6.462	25.000	12.500
6097	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	6.812	25.000	12.500
6098	SANTA TERESA DI RIVA	ME	9.358	25.000	12.500
6099	TERME VIGLIATORE	ME	7.255	25.000	12.500
6100	TORREGROTTA	ME	7.218	25.000	12.500
6101	TORTORICI	ME	6.044	25.000	12.500
6102	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	8.320	25.000	12.500
6103	ALTAVILLA MILICIA	PA	8.305	25.000	12.500
6104	ALTOFONTE	PA	9.884	25.000	12.500
6105	BALESTRATE	PA	6.292	25.000	12.500
6106	BORGETTO	PA	7.126	25.000	12.500
6107	CACCAMO	PA	7.989	25.000	12.500
6108	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	7.553	25.000	12.500
6109	CASTELBUONO	PA	8.452	25.000	12.500
6110	GANGI	PA	6.484	25.000	12.500
6111	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	6.984	25.000	12.500
6112	LERCARA FRIDDI	PA	6.548	25.000	12.500
6113	MARINEO	PA	6.313	25.000	12.500
6114	MONTELEPRE	PA	5.950	25.000	12.500
6115	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	5.859	25.000	12.500
6116	SAN CIPIRELLO	PA	5.172	25.000	12.500
6117	SAN GIUSEPPE JATO	PA	8.236	25.000	12.500
6118	CHIARAMONTE GULFI	RG	7.995	25.000	12.500
6119	CANICATTINI BAGNI	SR	6.737	25.000	12.500
6120	PALAZZOLO ACREIDE	SR	8.416	25.000	12.500
6121	SOLARINO	SR	7.725	25.000	12.500
6122	SORTINO	SR	8.391	25.000	12.500
6123	CALATAFIMI	TP	6.376	25.000	12.500
6124	CUSTOMACI	TP	5.384	25.000	12.500
6125	MISILISCEMI	TP	8.493	25.000	12.500
6126	PANTELLERIA	TP	7.496	25.000	12.500
6127	PETROSINO	TP	8.072	25.000	12.500
6128	DECIMOMANNU	CA	8.282	25.000	12.500
6129	ELMAS	CA	9.349	25.000	12.500
6130	MARACALAGONIS	CA	7.872	25.000	12.500
6131	PULA	CA	7.185	25.000	12.500